


CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

TORINO 12 FEBBRAIO 2019
Micologo Dott. Marino Balma

I TARTUFI





**I "tartufi" sono funghi sotterranei
(ipogei)**




I TARTUFI

- ***Volgarmente denominati come tartufi si definiscono micologicamente come "Tuber"***
- ***Al genere Tuber appartengono diverse specie di funghi ipogei, comunemente chiamate tartufi, appartenenti alla famiglia Tuberaceae, classe degli Ascomiceiti.***
- ***I tartufi hanno corpo fruttifero ipogeo, ovvero sotterraneo, e crescono spontaneamente nel terreno accanto alle radici di alcuni alberi o arbusti, in particolare querce, leccio con i quali stabiliscono un rapporto simbiotico.***

I TARTUFI

- ***Il tartufo è un alimento estremamente pregiato e ricercato, molto costoso. Il tipico profumo penetrante e persistente si sviluppa solo a maturazione avvenuta e ha lo scopo di attirare gli animali selvatici (maiale, cinghiale, tasso, ghio, volpe), nonostante la copertura di terra, per spargere le spore contenute e perpetuare la specie***

Tuber aestivum



**Il colore della gleba è variabile in
di maturazione e costituisce così un
carattere diagnostico solo nel caso di
corpi fruttiferi maturi. Spesso il suo
colore cambia anche all'interno della
stessa specie e questo può dipendere
simbiosi e dai sali minerali contenuti
nel terreno.**

Per esempio, la gleba del tartufo bianco pregiato è quasi bianca, se questo vive in simbiosi con il salice bianco o il pioppo, è di colore nocciola scuro se vive in simbiosi con la quercia ed è maculata di rosso se vive in simbiosi con il tiglio. A questa gamma di colori si contrappone la cui gleba, nella fase di piena maturazione assume il caratteristico colore nero-violaceo.

L'interno del tartufo, detto **gleba**, ha il caratteristico aspetto marmorizzato dovuto a **venature chiare** che racchiudono **aree più scure**: le prime rappresentano la parte sterile, mentre le seconde quella fertile



**Legge regionale
n.16 del 25 giugno 2008**

**Norme in materia di raccolta e
coltivazione dei tartufi e di
valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale**

Art.1 finalità:

Promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono



Art.2 tipi di tartufaie

- a) **Tartufaie naturali**: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi:
- b) **Tartufaia controllata**: è la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con altre piante tartufigene;
- c) **Tartufaia coltivata**: un impianto specializzato di nuova realizzazione sottoposto a cure colturali.

Art. 6 disciplina della raccolta

La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati;

Nelle tartufaie controllate o coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti.

Tuber magnatum



Art.7 modalità di ricerca e di raccolta

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne

Art.7 modalità di ricerca e di raccolta

E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario stabilito dalla Regione.

La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limita massimo di 2 Kg.

la raccolta dei tartufi

Il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la Provincia

Chi non supera l'esame può chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi 3 mesi

la raccolta dei tartufi

L'abilitazione è documentata da un **tesserino** che ha valori su tutto il territorio nazionale ed è valido per **10** anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.

L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni **14**.

la raccolta dei tartufi

I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

la raccolta di tartufi

Pagamento tassa annuale

euro 140,00.

**sul Conto Corrente numero 15470107
intestato a:**

"Tesoreria Regione Piemonte Tassa raccolta tartufi"

e ha valore per l'anno solare cui si riferisce

La ricevuta di versamento deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità, ed esibita, unitamente a quest'ultimo ai soggetti incaricati della vigilanza.

Art.11 Calendario di ricerca e raccolta

Il calendario per la raccolta è definito dalla Regione, sentite le province e la Consulta, ed è unico per tutto il territorio regionale.

Specie/varietà	Nome comune	Periodi
<i>Tuber magnatum</i> Pico	tartufo bianco o bianco del Piemonte o di Alba o di Acqualagna	21 settembre - 31 gennaio
<i>Tuber melanosporum</i> Vittad.	tartufo nero pregiato	1 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber brumale</i> var. <i>moschatum</i> De Ferry	tartufo moscato	15 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	tartufo d'estate o scorzone	1 giugno – 31 agosto 21 settembre – 30 novembre
<i>Tuber uncinatum</i> Chatin	tartufo uncinato o tartufo nero	21 settembre - 31 dicembre
<i>Tuber brumale</i> Vittad.	tartufo nero d'inverno o trifola nera	15 dicembre - 15 marzo
<i>Tuber albidum</i> Pico o <i>Tuber borchii</i> Vittad.	bianchetto o marzuolo	15 gennaio - 30 aprile
<i>Tuber macrosporum</i> Vittad.	tartufo nero liscio	21 settembre - 31 dicembre
<i>Tuber mesentericum</i> Vittad.	tartufo nero ordinario o di Bagnoli	21 settembre - 31 gennaio

Art.11 Calendario di ricerca e raccolta

Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, ai fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario.

calendario raccolta dei tartufi

- La raccolta è comunque **vietata** per tutte le specie di tartufo nei periodi:
- **dal 1 maggio al 31 maggio**
- **dal 1 settembre al 20 settembre**

Art.12 Associazione dei raccoglitori

Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo.

***Tuber aestivum* (= *T. uncinatum*)**



Art.13 vigilanza e sanzioni

La vigilanza è affidata agli organi ed agenti previsti dall'art.15 della LEGGE 752/1985

I proventi derivanti dalla sanzioni amministrative sono introitate dalla Provincia

Art.13 vigilanza e sanzioni

Legge 16.12.1985 n.752

Legge regionale 25.06.2008 n. 16

es. raccolta di tartufi in periodo di divieto

Euro 860,66

Disposizioni attuative delle legge
regionale 25 giugno 2008
art.11 – modalità per la ricerca e la raccolta

La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani.



Disposizioni attuative delle legge **regionale 25 giugno 2008**

art.11 – modalità per la ricerca e la raccolta

Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di lunghezza.

Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.